

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 13-5319

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. TO1 - Atto n. 849/003/2012 del 04/12/2012 "Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2010 - adempimenti ex art. 2, lett. D) della l.r. 31/92 e s.m.i. - proposta per la copertura della perdita d'esercizio". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l' ASL TO 1, in data 06.07.2012, ha adottato l'atto n. 0524 del 06.07.2012 avente ad oggetto "Bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 ASL TO 1";

la Giunta regionale, conformemente alla proposta della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha approvato il provvedimento aziendale, preso atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 11.536.507, e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie (disavanzo), come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi è pari a euro 7.734.054;

l' art. 2, lett. d) della l.r. 31/92, s.m.i, stabilisce che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo devono sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, con le modificazioni di cui alla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, prevede la quantificazione dei maggiori oneri maturati a carico delle Regioni e l'indicazione della relativa copertura;

l'Azienda in data 6.12.2012, ha fatto pervenire l'atto n. 849/003/2012 del 04/12/2012 "Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2010 – adempimenti ex art. 2, lett. D) della l.r. 31/92 e s.m.i. – proposta per la copertura della perdita d'esercizio";

l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

richiamata la D.G.R. n. 3 -360 del 20 luglio 2010, così come modificata dalla DGR n. 47-529 del 4 agosto 2010, e le DD.G.R. n. 1 -635 del 23.09.2010, n. 33-1106 del 30.11.2010 e n. 34-1107 del 30.11.2010, che, hanno approvato gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. e definito, per l'anno 2010, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

preso atto delle motivazioni addotte dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2010;

dato atto che con la DD. n. 886 del 30 novembre 2012 è stata disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo, definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, di cui sopra,

pari ad euro 7.734.054, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2010;

considerato che, conseguentemente, la Direzione Sanità – Settore Risorse finanziarie - ha proposto l'approvazione dell'atto, precisando che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 5855/2010, a valere sul capitolo 157320/2010 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari ad euro 7.734.052, debba essere iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2010;

visto l'art. 4 del D.legge 18 settembre 2001, n. 347 e la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405;

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

vista la l.r. 30 dicembre 2008 n. 36;

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di approvare l'atto dell' ASL TO1 n. 849/003/2012 del 04/12/2012 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2010 – adempimenti ex art. 2, lett. D) della l.r. 31/92 e s.m.i. – proposta per la copertura della perdita d'esercizio", viste le motivazioni addotte dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2010;

– di dare atto che con la DD. n. 886 del 30 novembre 2012 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo, definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, di cui sopra, pari ad euro 7.734.054, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2010;

– di disporre che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 5855/2010, a valere sul capitolo 157320/2010 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari ad euro 7.734.052, sia iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2010;

– la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)